



**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI**  
**IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

**E**

**LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Caterina Mangano	Presidente
dott. Corrado Bonanzinga	Giudice
dott. ssa Anita Siliotti	Giudice rel.

sciogliendo la riserva ritenuta all'udienza del 24.4.2018, nella causa iscritta al N. 76/2018 del Registro Generale Affari Civili

**TRA**

Nell'interesse Sig. [REDACTED] nato a Edo State (NIGERIA) il [REDACTED] C.F. [REDACTED] residente in [REDACTED] P.G. (ME), [REDACTED] [REDACTED] No Progetto Sprar di [REDACTED], elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Benedetto Croce n.3/1 nello studio dell'Avv. Alessandro Campo (C.F. CMPLSN73L27A638G), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

**E**

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo;

**RESISTENTE- CONTUMACE**

**E NEI CONFRONTI DEL**

**PUBBLICO MINISTERO** presso il Tribunale di Messina.

**TERZO INTERVENIENTE – CONTUMACE**

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato il 05 gennaio 2018 [REDACTED] proponeva, impugnazione avverso il provvedimento prot. Est [REDACTED] emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo - nella seduta del 18.10.2017, notificato al ricorrente in data 12.12.2017, limitatamente alla parte nella quale non ha riconosciuto la protezione internazionale al richiedente.



Richiedeva quindi che fosse dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato, e che fosse accertato il proprio diritto di vedersi riconosciuta la protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 c. lett. b) del D.Lgs. 251/2007, per la concreta possibilità che il ricorrente, in caso di rimpatrio, possa subire *"la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante"*.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva telematicamente il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo, che nemmeno faceva pervenire documentazione in cancelleria.

All'udienza del 6 marzo 2018 il difensore insisteva nel ricorso, in particolare nella richiesta di audizione del ricorrente.

Il Tribunale, ritenutane la necessità, fissava la data del 24 aprile 2018 per l'audizione.

A tale udienza il Giudice istruttore procedeva a sentire il ricorrente, il difensore insisteva in ricorso e chiedeva termine per note conclusive e documentazione a sostegno. Il Giudice concedeva il termine di 10 giorni e mandava gli atti al Collegio per la decisione.

In via preliminare, deve assumersi l'ammissibilità del presente giudizio, in quanto tempestivamente avanzato, e va altresì ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Messina, SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA, atteso che nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 25/2008 la competenza è attribuita al Tribunale SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA, (atteso che il ricorso è stato depositato in data 5 gennaio 2018 e stante l'applicabilità nel caso di specie della disciplina stabilita dalla L.46/2017) che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto.

Occorre preliminarmente inquadrare la normativa di riferimento.

Com'è noto, il D.Lgs. n. 251 del 19.11.2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e quindi tali norme costituiscono il quadro normativo di riferimento.

In particolare, l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10"* (lett. E) dell'art. 2), e l'art. 7 del D.Lgs. n. 251/07 ha specificato che gli *"atti di persecuzione"* devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica (anche sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di



applicazione; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto dei mezzi di tutela giuridica; azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Chiarisce, poi, l'art. 5, che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, od anche soggetti non statuali, se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Dalla normativa richiamata, si ricava che requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il c.d. *fumus persecutionis*, ovvero il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Per ciò che attiene, invece, alla protezione sussidiaria, il dato normativo di riferimento (art. 2, lett. G) del D.Lgs. n. 251/07) prevede che "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" è il "*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*", sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16.

A norma dell'art. 14 del medesimo D.Lgs., ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La graduazione delle tutele e la scelta tra riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, secondo la giurisprudenza di legittimità, si evince dalla complessiva interpretazione del quadro normativo sopra citato, in quanto "*l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo*". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la persecuzione diretta in patria di cui era oggetto il padre del ricorrente, cittadino del Bangladesh, non caratterizzava la posizione di quest'ultimo, non essendovi prova del suo coinvolgimento in



attività partitiche, cosicché doveva riconoscersi nei suoi confronti la sola protezione sussidiaria, essendo egli comunque esposto ad un serio rischio per la sua incolumità fisica)". (Cass. Civ. Sez. 6-1 Sentenza n.6503 del 20/03/2014).

Per ciò che attiene, in particolare, all'ipotesi contenuta alla lettera c) di violenza indiscriminata nel paese di origine, in risposta ai dubbi interpretativi sollevati in via pregiudiziale da un giudice nazionale (Paesi Bassi), la Corte di Giustizia delle Comunità europee con un importante arresto del 17/02/2009 ha chiarito che: *"Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate che l'art. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con l'art. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:*

– *l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;*

– *l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia".* (Corte di Giustizia U.E. n. r.g. C-465/2007).

Inoltre, è bene precisare che *con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali* (Cass. Civ. 24/03/2011 n. 6880).

Quest'ultima misura si concreta nel permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dall'art. 5, comma 6 del D.lgs n. 286/1998, e può parimenti essere riconosciuta dal Giudice adito ex art. 35 del d.lgs n. 25/2008 in quanto la giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario.

Ciò in virtù dell' *"identità della natura giuridica di tutte le situazioni soggettive inquadrabili nella categoria dei diritti umani fondamentali"*, affermata dalla Corte di legittimità in sede di regolamento di giurisdizione, che ha posto in evidenza come *"l'art. 32 del D.Lgs. n. 251 del 2007 ha attribuito le valutazioni relative ai presupposti per la concessione dei permessi di soggiorno umanitari alle stesse commissioni territoriali competenti per l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione della "protezione sussidiaria" di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. e), mentre l' art. 34, ha stabilito l'equivalenza degli effetti delle dette misure di "protezione sussidiaria" e dei permessi di soggiorno per ragioni umanitarie. Appare evidente che la ratio di entrambe le norme è individuabile proprio nell'accertata identità di natura delle situazioni giuridiche e che la nuova disciplina appare, sul punto, avere più una funzione ricognitiva e chiarificatrice che innovativa. In conclusione, la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio di permesso per*





*ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali ....”* (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 09/09/2009, n. 19393).

La Commissione Territoriale è tenuta d'ufficio a verificare l'esistenza delle condizioni per il conseguimento di un permesso di natura umanitaria, ai sensi dell' art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e pertanto un eventuale diniego o mancata valutazione è censurabile ai sensi dell'art. 35 d.lgs cit. davanti al giudice ordinario, il quale, “in caso di diversa valutazione dei requisiti per l'ottenimento di tale misura, deve procedere al riconoscimento del diritto alla tutela umanitaria e all'assunzione del provvedimento omissso dalla Commissione territoriale, consistente nella trasmissione degli atti al Questore, perchè provveda ai sensi dell' art. 5, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. (Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 09-12-2011, n. 26481 rv. 620692).

Quanto ai presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione, le “ragioni umanitarie” possono coincidere con quelle tipizzate per il rilascio della protezione sussidiaria ed infatti, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa sulla protezione internazionale, è stata prevista la convertibilità (ai sensi dell' art. 34 del d.lgs. n. 251 del 2007) dei permessi umanitari preesistenti in protezione sussidiaria.

E tuttavia, le “ragioni umanitarie” possono anche concretarsi in situazioni non contemplate dalle ipotesi tipizzate per la protezione internazionale, e vanno intese quale clausola di salvaguardia del sistema ex art. 2 Cost., volta a garantire una tutela anche a situazioni non rientranti in alcuna delle disposizioni citate.

In tali ipotesi, soccorre “la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria”, da ricollegarsi alla sussistenza di “..gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria)..” (Cass. civ. Sez. VI, Ord., 18/02/2011, n. 4139).

A differenza di quanto previsto per le fattispecie di protezione internazionale precedentemente analizzate, i presupposti per il rilascio del predetto permesso di soggiorno (individuati, alternativamente, in *seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*) non sono normativamente delineati in modo analitico. Non v'è, in particolare, alcuna definizione dei *motivi umanitari*, in relazione ai quali, pertanto, si pone il problema d'individuare gli esatti termini e le precise condizioni in cui determinate situazioni possano assumere rilevanza. La prevalente giurisprudenza ritiene che la cosiddetta protezione umanitaria vada riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovino in particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi (come ad esempio per motivi di salute o d'età); oppure per ragioni di carattere oggettivo, connesse, in particolare, alla situazione politica, economica e sociale del paese di provenienza del migrante (come ad esempio una situazione di grave instabilità politica caratterizzata da generalizzata violenza, la perpetrazione di generalizzate, persistenti e gravi violazioni dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre simili situazioni). La stessa giurisprudenza ha peraltro precisato che l'ampio margine di discrezionalità lasciato dalla genericità della norma, fa sì che un rigoroso vaglio critico da parte del giudice sia necessario da un lato per non vanificare la *ratio* della fattispecie di protezione in questione; dall'altro per evitare una sua generalizzata e abnorme estensione.



Con le tre analizzate fattispecie di protezione internazionale – rispettivamente relative allo *status* di rifugiato e a quelli di soggetto meritevole di protezione sussidiaria o umanitaria – è stata data integrale ed esaustiva attuazione al diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost., per una cui diretta applicazione, dunque, non v'è più alcun margine (in questo senso cfr. Cass. 26.6.12 n. 10686).

Centrale, per la piena comprensione del complessivo sistema di protezione internazionale, è l'analisi del profilo relativo all'onere della prova gravante sul ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c.. La prevalente e condivisibile giurisprudenza ritiene che nei procedimenti aventi a oggetto il riconoscimento della protezione in questione, la regola di giudizio contenuta nel sopra citato articolo 2697 c.c. debba essere interpretata tenendo conto dell'ordinaria situazione di difficoltà probatoria del ricorrente. Per ovvie ragioni, difatti, è più che plausibile che costui abbia una ridotta disponibilità di mezzi di prova. L'onere probatorio del ricorrente è pertanto attenuato. Tale attenuazione è bilanciata dal rilevante potere istruttorio d'ufficio attribuito al giudice, finalizzato all'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per la ricostruzione della situazione sociale, politica, economica e istituzionale del paese di provenienza del migrante.

Rimane tuttavia applicabile il generale principio dispositivo del processo civile. Il ricorrente, ha comunque l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato; così come ha l'onere d'indicare quantomeno gli elementi necessari per l'indiziaria ricostruzione della sua vicenda personale (sul punto cfr. Cass. sez. un. 17.11.08 n. 27310, la quale ha infatti precisato che *il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e all'attualità del rischio*; nello stesso senso cfr. Cass. n. 26822/07, n. 18353/06, n. 28775/05, n. 26278/05 e n. 2091/05). L'art. 3 comma 1 d.lgs. 19.11.07 n. 251 stabilisce, infatti, che il ricorrente è tenuto a offrire e produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini della motivazione della sua domanda. Il successivo comma 5 stabilisce, tuttavia, che nel caso in cui taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili;
- d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.

La giurisprudenza ha così avuto modo di precisare che i principi che regolano l'ordinario processo civile operano in modo sensibilmente diverso quando debbano essere applicati alla materia in questione: *Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine* (cfr. di nuovo Cass. sez. un. 17.11.08 cit.).



Questo principio di diritto trova ulteriore conferma normativa prima nell'art. 19 comma 8 d.lgs. 1.9.11 n. 150, che infatti prevede che *il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia*; poi nell'art. 8 comma 3 d.lgs. 28.1.08 n. 25, che invero stabilisce che le domande di protezione internazionale siano esaminate alla luce delle informazioni *precise e aggiornate* circa la situazione generale del paese di provenienza e dei paesi di transito del migrante, così come elaborate dall'apposita commissione nazionale e messe a disposizione delle commissioni territoriali e, in caso di ricorso avverso provvedimenti di diniego, delle autorità giudiziarie giudicanti.

Da ultimo occorre soffermarsi sulle censure formali che spesso i ricorrenti muovono contro i dinieghi deliberati dalla commissione territoriale. Al riguardo si osserva che ogni eventuale vizio (anche di motivazione) dei provvedimenti amministrativi in questione non ne comporta necessariamente la nullità o l'annullamento. Ciò perché il relativo sindacato giurisdizionale non ha ad oggetto l'atto impugnato, bensì la sussistenza del diritto vantato dal ricorrente. Va pertanto ribadito e comunque chiarito che *l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale non ha autonoma rilevanza in giudizio e, dunque, il giudice non è tenuto a pronunciarsi specificamente su di essa. Invero il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. Detto giudizio perciò non può concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo della protezione, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto alla stessa: infatti la legge (D. Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10; D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9) stabilisce che la decisione del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non prevede il puro e semplice annullamento del provvedimento della commissione* (così la più che condivisibile Cass. n. 18632/14, che richiama, quale precedente conforme, Cass. n. 26480/11).

#### Il caso di specie.

Nel caso in esame gli elementi di conoscenza acquisiti appaiono a questo Giudice sufficienti per l'accoglimento della domanda.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente e da quanto dalla stessa dichiarato davanti alla competente Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Palermo (cui si rimanda integralmente) è emerso che lo stesso è di nazionalità nigeriana; professa la religione cristiana e appartiene al gruppo etnico Benin. Nato in Edo State, ha vissuto gli ultimi sette anni, fino agli avvenimenti che lo hanno costretto ad espatriare, nel Delta State, ha frequentato la scuola per 12 anni e ha conseguito il Diploma in Scienza. Orfano di padre dall'età di 10 anni, ha ancora in vita la madre che si è risposata e una sorella più piccola che attualmente dovrebbero vivere in Nigeria ma con le quali non ha contatti. Ha riferito di essere stato costretto a fuggire dal proprio Paese il 08.06.2016 per recarsi prima in Niger e dopo in Libia, al fine di sfuggire all'arresto arbitrario da parte della polizia nigeriana che aveva arrestato lo zio paterno (con il quale viveva da sette anni) e per il timore di essere comunque coinvolto nei rastrellamenti dei componenti del gruppo NIGER DELTA AVENGERS (N.D.A.) del quale aveva iniziato da qualche tempo a far parte sotto le direttive dello zio con il quale viveva; in particolare in sede di audizione spiegava che lo zio, durante una riunione del gruppo NDA a casa loro, veniva



arrestato dalla Polizia nigeriana, insieme ad altri componenti, mentre altri venivano uccisi ed altri ancora, come il richiedente, riuscivano a fuggire.

Lui proprio scappava dalla Nigeria per paura di essere arrestato per il solo fatto di far parte di una associazione comunque riconosciuta denominata Niger Delta Avengers e rischiare il carcere per 15 anni senza garanzia di difesa. Si rifugiava dapprima in Niger e poi in Libia, dove rimaneva a lavorare per qualche tempo, e giungeva in Italia il 04/09/2016.

Il ricorrente in estrema sintesi ha riferito di non potere tornare in Nigeria perché rischierebbe la morte o comunque il carcere per parecchi anni.

Sentito liberamente, davanti a questo Giudice [REDACTED] ha dichiarato (con traduzione della psicologa [REDACTED] nata a Barcellona [REDACTED] ivi residente in via [REDACTED] :

ADR Mi chiamo

[REDACTED] Vivo a [REDACTED] in uno Sprar. Mi trovo bene. Ho un buon rapporto con gli altri ospiti e con il personale che lavora là.

ADR: Sono scappato dalla Nigeria per via della polizia, perché appartengo al gruppo dei Delta Avengers, persone provenienti dal Delta del Niger che combattono per il proprio territorio. La mia Regione infatti è ricca di petrolio e lo Stato ha puntato tutto sull'estrazione, togliendoci la possibilità di pescare e coltivare la terra, perché la zona è contaminata.

ADR Io abitavo nell' Edo State. Alla morte di mio padre mi sono trasferito a casa di mio zio nel Delta State. Mio zio era uno dei leader di questo gruppo e io sono stato cooptato nel gruppo per mia scelta.

ADR: Noi protestavamo per questa azione del Governo facendo delle manifestazioni. Io in particolare, mi limitavo a manifestare così come il resto del gruppo a cui aderivo. A volte in assenza di mio zio, facevo da tramite tra lui e gli altri membri. A volte facevo propaganda. Ma sono a conoscenza del fatto che nelle altre regioni che compongono il Delta State spesso ci sono altri tipi di reazioni più violente che ad esempio consistono in ostacolare l'estrazione o tentare di distruggere pozzi.

ADR: Avevo una tessera per l'adesione a questo gruppo.

ADR: Durante una protesta tranquilla il 1 giugno del 2016, 5 persone sono state uccise. Con l'arrivo della polizia è esplosa la violenza e le persone sono state uccise dalla polizia. Non era possibile rivolgersi a nessuno perché il Governo è contro di noi. Questa cosa degli scontri nati con la polizia e delle uccisioni avveniva spesso. O comunque arrestavano molte persone. Ritengo che queste reazioni violente dipendano dal fatto che il Governo è contrario a questo tipo di proteste, indipendentemente dalla pacificità o meno delle stesse. Mio zio partecipava attivamente a queste proteste.

ADR: non ho nemmeno pensato di uscire fuori dal gruppo perché credo che sia mio dovere combattere per la gente.

ADR: Dopo il primo giugno e la reazione della polizia in quella occasione, abbiamo deciso di organizzare un'altra manifestazione il 15 giugno. Il 5 giugno ci siamo riuniti presso casa di mio zio per organizzare questa manifestazione. Ma in quel periodo c'era molta polizia a controllare la situazione e durante l'incontro la polizia ha fatto irruzione, ha arrestato mio zio e altre persone. Molti hanno cercato di reagire a questi arresti e l'intervento si è trasformato in uno scontro e alcune persone sono state uccise. Io sono riuscito a scappare. Ho visto sparare e







*infrastrutture e da una nuova ondata di militanza anti-governativa complicata dall'attrito etnico e rivalità politiche Per molti residenti, o loro unici contatti con il governo si verificano quando arrivano le truppe in cerca di militanti o ladri di petrolio. I residenti del Delta si lamentano di essere trattati come militanti, potenziali militanti o sostenitori militanti.*

*La minaccia di trattare i militari secolari del Delta nello stesso modo dei combattenti islamici di Boko haram riflette la frustrazione di porre fine alle operazioni di un gruppo solo per vedere diversi nuovi gruppi spuntare al suo posto. ...*

*Niger Delta Avengers: l'obiettivo dichiarato dalla NDA è quello di ridurre a zero la produzione di petrolio nigeriano con un numero di vittime minimo. La NDA ha dichiarato di cessare il fuoco unilateralmente il 29 agosto ed ha manifestato interesse a tenere colloqui con il governo, anche se ha accusato Buhari di aver organizzato "un genocidio predeterminato" nel Delta ed ha avvertito l'esercito che "nessuna quantità di truppe e simili faranno vincere al governo la guerra del petrolio"*

Ebbene, come ha riferito il [REDACTED] e come pure si evince dai report sopra indicati, e dal documento programmatico ricavabile dal sito web, benchè il gruppo dei N.D.A. si presenti pacifico, avendo come scopo solo quello di denunciare lo sfruttamento da parte delle compagnie petrolifere straniere, con la complicità della corrotta classe dirigente, politica e giudiziaria nigeriana, degli enormi giacimenti di petrolio ivi esistenti e cercare il dialogo con il Presidente Nigeriano, per richiedere l'applicazione di un sistema federale che veda la risorsa principale della Nigeria (il petrolio) produrre ricchezza per la regione dove viene estratto (Delta State) che, viceversa, viene sfruttata e risulta oltremodo impoverita, da una parte l'esistenza di frange del movimento più violente, dall'altra l'azione repressiva ormai intrapresa dalla polizia nigeriana mettono a rischio tutti coloro che vi aderiscono o che anche per caso si trovino a partecipare a manifestazioni o riunioni.

Nel rapporto annuale 2017/2018 di Amnesty International ricavabile dal sito <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/nigeria/> si mette in luce l'esistenza di arresti e detenzioni arbitrarie nella Nigeria Federale, di torture e maltrattamenti nelle carceri e di compromissione della libertà di riunione e associazione.

Da tutto quanto sopra, deriva che per il solo fatto di essere stato individuato come membro effettivo del gruppo NDA, di essere individuabile attraverso una tessera di appartenenza al gruppo, il [REDACTED] (che si ricorda in sede di audizione ha riferito "*Ho saputo successivamente che sono morte in quella occasione 7 persone. Ma anche nei giorni successivi la polizia cercava i membri del gruppo per arrestarli....Io sono riuscito a scappare a Lagos tramite un amico, e tramite lui ed altre fonti sono venuto a sapere che il mio nome era nella lista di coloro che dovevano essere arrestati.*") abbia il "*timore fondato di essere perseguitato per appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica*" ai sensi dell'art.2 lett. E) D.Lgs n. 251/2007, rischiando azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, oltre che atti di violenza fisica e psichica.

Benchè la difesa si sia limitata a chiedere la protezione sussidiaria, l'obbligo di questo Collegio di andare a valutare la fondatezza del diritto del soggetto ad una "protezione" nella sua interezza, conduce necessariamente al riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato.



Nulla sulle spese, stante la natura della causa, e stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali.

La condanna del convenuto, del resto, si risolverebbe in una sostanziale partita di giro tra il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno. Poiché il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, infatti, con separato decreto si provvede, come da richiesta, alla liquidazione del compenso del difensore ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 30.5.02 n. 115, essendo in atti il provvedimento del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina del 28.12.2017 di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso depositato il 05 gennaio 2018 da [REDACTED], avverso il provvedimento prot. Est ME 911/17, ID ME 0002245 emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo - nella seduta del 18.10.2017, notificato al ricorrente in data 12.12.201 e riconosce lo status di Rifugiato.

Nulla sulle spese.

Liquida le spese del gratuito patrocinio con separato decreto  
Messina, 15 maggio 2018

IL GIUDICE REL.

*dott.ssa Anita Siliotti*

IL PRESIDENTE

*dott. ssa Caterina Mangano*

